



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

Prog.Gen.	25
Data	04-06-2020

OGGETTO:	ORDINANZA DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL MESE DI GIUGNO 2020
-----------------	--

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 22 del 25.05.2020 avente ad oggetto “ORDINANZA DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”, con la quale si disponeva, a tutela della salute dei cittadini, che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Pub, Pizzerie, Ristoranti, Gelaterie, Circoli ed esercizi affini) osservassero l'orario di chiusura alle ore 24,00;

Considerato che sono venute meno le condizioni per il mantenimento di misure più restrittive atteso l'andamento della curva epidemiologica attuale così da modificare, con decorrenza 04 giugno, l'ordinanza sopra citata nella parte relativa alla chiusura alle ore 24,00 dei pubblici esercizi;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 28.05.2020 con la quale vengono impartite ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. Aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate con ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020.

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 le quali contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente

prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Considerato che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti più restrittivi nella regolamentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, finalizzati al contenimento epidemiologico e salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto, infine, che con l'adozione della presente ordinanza non si contravviene al disposto dell'art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. La modifica, ad ogni effetto di legge, della propria ordinanza n. 22 del 25.05.2020 **stabilendo con decorrenza immediata e fino al 30 giugno 2020 la chiusura** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Pub, Pizzerie, Ristoranti, Gelaterie, Circoli ed esercizi affini) come di seguito specificato:

- **ALLE ORE 03.00** nei giorni di venerdì, sabato, prefestivi e festivi escluso la domenica;
- **ALLE ORE 01.30** nei giorni dalla domenica al giovedì;

2. il divieto di giocare a carte e alle slot machine nei pubblici esercizi fino a nuove disposizioni;

3. è fatto obbligo agli esercenti pubblici esercizi di attuare e adeguarsi alle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 maggio 2020 e recepite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28.05.2020

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Santa Croce di Magliano;
- di trasmettere la presente ordinanza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - al Presidente della Regione Molise
 - alle Forze di Polizia presenti sul territorio;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00). Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro il

termine di 60 giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.